

Capitolo III

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l'accettazione da parte dello Stato Italiano della Raccomandazione n. 40 durante l'Universal Periodic Review, al fine di attuare la L. 91/1992 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono in Italia, raccomanda all'Italia:

a) di assicurare che l'impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l'accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29

Come già riportato nei precedenti Rapporti CRC, l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con Legge n. 94/2009, in combinato disposto con gli ex artt. 361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico

servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale obbligo rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, per paura di essere identificati ed eventualmente

espulsi. A questo riguardo si ricorda che, sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti **le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione** (registro di nascita e dello stato civile), tale disposizione ha avuto una scarsa pubblicizzazione¹, così come è rimasto disatteso il sollecito sopra riportato del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, affinché l'Italia intraprenda una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori. Rispetto al reato di ingresso e soggiorno illegale, tuttavia, si segnala l'approvazione della legge delega del 28 aprile 2014, n. 67², che prevede l'abolizione del reato di ingresso illecito in Italia, ma continua a mantenere in vigore l'arresto per i cittadini stranieri qualora rientrino nel nostro Paese dopo un provvedimento di espulsione o violino altre disposizioni, come ad esempio l'obbligo di firma in Questura. La Fondazione Ismu ha stimato che al 1° gennaio 2014³ la componente irregolare è ai minimi storici, il 6% del totale, pari a circa 300 mila unità. Tuttavia non si può escludere che tra gli immigrati in situazione di irregolarità vi possa essere anche un numero di gestanti che, per paura di essere identificate, potrebbero non

¹ Si veda la proposta di legge Rosato ed altri: "Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno".

² "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", che delega il Governo ad "abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia". Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 novembre 2015) uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria.

³ Elaborazione dati ISTAT - Fondazione Ismu al 1° gennaio 2014. Cfr. <http://www.ismu.org/2014/11/numeri-immigrazione/>.



richiedere le cure ospedaliere cui avrebbero diritto, né provvedere alla registrazione anagrafica del figlio.

Per quanto riguarda l'**accesso alla cittadinanza** per i minorenni di origine straniera, nati in Italia o arrivati sul territorio nazionale da bambini, è disciplinato dalla Legge 91/1992. Il principio ispiratore dell'attuale legge sulla cittadinanza è lo *ius sanguinis*, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana se almeno uno dei genitori è italiano. In caso di minorenni nati in Italia da cittadini stranieri, la norma prevede che possa divenire cittadino italiano a condizione che ivi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarati, entro un anno da quel momento, di voler acquisire la cittadinanza italiana⁴ (art. 4, comma 2).

Sul tema della residenza legale e ininterrotta si sottolinea come il legislatore abbia recepito, con **Legge del 9 agosto 2013, n. 98** c.d. "Decreto del Fare", l'orientamento già indicato dalle circolari ministeriali del 2007⁵.

L'articolo 33 del provvedimento dispone che allo straniero o all'apolide nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non siano imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L'interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti richiesti, con ogni altra documentazione idonea, come certificazioni scolastiche o mediche attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale⁶. Inoltre, il

comma 2 del medesimo articolo stabilisce l'obbligo per gli Ufficiali di Stato Civile di comunicare all'interessato, nei sei mesi precedenti il compimento del suo diciottesimo anno, che può presentare la dichiarazione per acquisire la cittadinanza italiana entro il termine di un anno. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno⁷. Nonostante i cambiamenti adottati, restano ancora molti i punti di criticità. Tra questi, in primis, la mancanza di disposizioni in merito all'ottenimento della cittadinanza da parte di minorenni, figli di genitori stranieri, arrivati in Italia da piccoli. Per loro non è prevista la possibilità di acquisire la cittadinanza, se non attraverso i canali già individuati per gli adulti (10 anni di residenza o matrimonio), a meno che i genitori non divengano a loro volta cittadini italiani: in questo caso, al minorenni convivente viene trasmesso tale diritto. Tuttavia, in questo modo permangono altre criticità, come la possibilità per il minorenni straniero di "seguire" il diritto del genitore che diventi cittadino italiano, solo se di fatto convivente con il genitore che ha acquistato lo status civitatis italiano. E la convivenza è comprovata, secondo gli uffici comunali, unicamente con la residenza anagrafica. In tal modo, quindi, non si tiene conto dell'effettivo legame del genitore con il proprio figlio, il quale può, ad esempio, essere da questi separato perché costretto a vivere lontano per motivi di lavoro, ma avere ugualmente un rapporto stretto con il proprio figlio. Secondo gli ultimi dati del Dossier Statistico Immigrazione 2014, in Italia gli stranieri residenti alla fine del 2013 sono

⁴ Cfr. sul tema l'iniziativa della Rete G2 - Seconde Generazioni, che il 16 dicembre 2014 ha presentato, a parlamentari e giornalisti, il dossier Italiani 2.0 / G2 chiama Italia: Cittadinanza rispondi! Il rapporto contiene, oltre a testimonianze di giovani di origine straniera che vivono in Italia e in Europa, contributi di esperti sul tema della cittadinanza, della scuola media e dello sport. Per maggiori informazioni: www.secondegenerazioni.it.

⁵ Per maggiori informazioni sulla circolare del Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2007, si veda la nota 7 del 7° Rapporto CRC.

⁶ Si veda la sentenza del 29 gennaio 2015, la Sez. Civ. del Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di un giovane filippino che si era visto negare la cittadinanza dal Comune. I giudici hanno stabilito che "il giovane ha diritto alla cittadinanza, in quanto il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente per l'ottenimento della

cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992".

⁷ Per un maggiore approfondimento sulle novità normative, si veda la *Guida 18 anni in Comune 2.0, i tuoi passi verso la cittadinanza*, aggiornata a maggio 2014. La Guida rientra nella campagna "18 anni in Comune", portata avanti a partire dal 2011 da ANCI insieme a Save the Children e Rete G2. L'iniziativa ha ispirato la semplificazione contenuta nella Legge del 9 agosto 2013 n. 98, relativa all'invio delle comunicazioni da parte del Comune ai ragazzi. Attraverso la campagna si invitano i Comuni a informare, con lettere inviate a casa, i ragazzi di origine straniera nati in Italia, e prossimi alla maggiore età, sulle procedure per richiedere la cittadinanza. Per maggiori informazioni si veda il sito: www.anci.it.



4.922.085, su una popolazione di 60.782.668. I minori sono oltre 1 milione, di cui 802.785 iscritti all'anno scolastico 2013/2014. Il 52% di questi minori è nato in Italia. Nel 2014 sono ripresi i lavori parlamentari, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sul tema della riforma della Legge 91/1992, che tuttora sembra essere al centro dell'agenda politica. Ci sono ben 22 proposte di riforma della Legge 91/1992, che attendono di essere esaminate dalla Commissione Affari Costituzionali. Data la varietà di proposte⁸, le associazioni del Gruppo CRC segnalano ritardi e criticità nel trovare una sintesi e arrivare, in tempi brevi, a un testo base migliorativo della situazione attuale. Pertanto, si raccomanda la rapida elaborazione di un testo unificato, che contenga criteri che amplino il ventaglio delle possibilità di acquisizione della cittadinanza per i minorenni di origine straniera.

Alla luce di tali considerazioni **il Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento**, una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;
- 2. Al Parlamento**, di approvare entro il 2015 una riforma della Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia e per i minorenni stranieri arrivati nel nostro Paese in tenera età.

⁸ Per maggiori informazioni sulle proposte di legge in esame, si veda il 7° Rapporto CRC.